# Decreto esecutivo

circa gli esami per la patente di scuola maggiore.

(3 gennaio 1939)

# IL CONSIGLIO DI STATO

### DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visti gli art. 6 della legge 21 settembre 1922 sul riordinamento della scuola primaria di grado superiore, 61 della legge 20 gennaio 1930 circa il riordinamento degli studi magistrali e il decreto esecutivo 18 luglio 1930 in applicazione di quest'ultima legge;

richiamato il decreto esecutivo 27 gennaio 1932 circa gli esami per la patente di scuola maggiore, modificato il 21 agosto 1936;

visto che l'esperienza di questi anni ha reso necessarie alcune modificazioni delle norme relative ai suddetti esami;

sentito l'avviso della Commissione cantonale degli studi e della Commissione d'esame per la patente di scuola maggiore;

su proposta del Dipartimento della Pubblica Educazione,

#### decreta:

- Art. 1. Gli esami per la patente di scuola maggiore sono tenuti davanti a una Commissione nominata dal Consiglio di Stato. Compito di questa Commissione è:
- 1) preparare un programma-guida agli studi delle materie d'esame, da pubblicare almeno sei mesi prima d'ogni sessione;
  - 2) procedere agli esami secondo il presente regolamento;
- 3) presentare, appena terminati gli esami, al Dipartimento della Pubblica Educazione la tabella delle note riportate dai candidati.
- §. Non è riconosciuta l'equipollenza di altri titoli di studio rispetto alla patente di scuola maggiore, che può essere rilasciata soltanto in conformità del presente decreto.
- Art. 2. L'esame per il conseguimento della patente di scuola maggiore comprende le seguenti prove:
- a) **prove scritte** di lingua e lettere italiane, matematiche, pedagogia e didattica, francese;

- b) **prove orali** nei seguenti sei gruppi di materie: 1) lingua e lettere italiane; 2) storia e civica; 3) pedagogia e di dattica; 4) scienze fisico-naturali e geografia; 5) aritmetica generale, geometria e computisteria; 6) francese;
- c) una relazione scritta sulla scuola della quale il candidato è titolare o sopra una supplenza o assistenza della durata di almeno tre mesi.
- §. La Commissione potrà escludere dalle prove orali il candidato che dal complesso delle prove scritte risultasse assolutamente impreparato.
- Art. 3. Sulla patente di scuola maggiore verranno inscritte sei note, corrispondenti ai gruppi di materie indicati sopra, e cioè: materie letterarie, storia e civica, materie pedagogiche, materie scientifiche, matematiche, francese. Le note sono rappresentate da numeri interi, dall'1 al 6: la sufficienza è rappresentata dalla nota minima 4 in tutte le materie.
- Art. 4. Per la patente di scuola maggiore non vi sono esami di riparazione.
- §. Il candidato che nella sessione immediatamente precedente non ha ottenuto la sufficienza in tutte le materie è esonerato dagli esami nelle materie in cui ha ottenuto almeno la 1:ota cinque.
- Art. 5. Sono ammessi all'esame per la patente di scuola maggiore i docenti che hanno conseguito la patente di scuola elementare da almeno due anni, che adempiono le condizioni della lett. c) art. 2 del presente decreto, che ne fanno domanda e versano in anticipo alla Cassa cantonale la tassa di franchi cento.
- Art. 6. Ai candidati che avranno conseguito la patente con un totale di almeno trenta punti sarà restituito l'importo della tassa d'esame.
- Art. 7. Il presente decreto entra in vigore con la sua pubblicazione nel Bollettino Officiale e sostituisce i decreti . 27 gennaio 1932 e 21 agosto 1936.

Bellinzona, 3 gennaio 1939.

# PER IL CONSIGLIO DI STATO Il Presidente: FORNI.

Il Consigliere Segretario di Stato:
Antognini.